

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

<i>Premessa</i>	1
<i>La normativa di riferimento</i>	2
<i>La gestione in house</i>	3
<i>Il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato (PPPI)</i>	3
<i>La posizione della Lega Nord</i>	4
<i>L'articolo 23-bis del DL 112/08</i>	5
<i>Sviluppi più recenti: sentenze Corte di Giustizia e Consiglio di Stato</i>	6
<i>L'Articolo 15 del DL 25 settembre 2009, n. 135</i>	7
<i>Il dibattito post DL 25 settembre 2009, n. 135</i>	8
<i>Gli emendamenti approvati al Senato al DL 25 settembre 2009, n. 135</i>	9

Premessa

Negli ultimi 8 anni sono state approvate ben 4 riforme dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ma il contesto di riferimento è stato modificato di poco, se si escludono alcuni importanti processi di aggregazione aziendale del Nord.

L'obiettivo è stato sempre quello di stabilire norme comuni per tutti i settori, che non significa sconvolgere gli assetti esistenti in settori molto diversi, come il gas, l'energia elettrica, i trasporti, l'acqua o i rifiuti, ma significa trovare una traccia comune nelle norme di principio. Tuttavia, a seguito di ogni riforma attuata fino ad oggi sono arrivate subito dopo le eccezioni. Puntualmente hanno sempre cominciato ad "uscire" dalle riforme i settori del gas, dell'energia elettrica, dei trasporti che hanno seguito un'autonoma disciplina. Ultimamente la riforma è stata attuata solo per i servizi dell'acqua e dei rifiuti, ai quali si sono aggiunti alcuni servizi diversi, come il servizio giardini o le farmacie comunali.

Il dibattito ha iniziato alla fine degli anni '90 con la privatizzazione delle imprese pubbliche locali, ed in particolare con la trasformazione delle vecchie aziende municipalizzate in società di capitali e con la loro quotazione in borsa. Si può dire che il testo dell'articolo 15 dell'ultimo decreto-legge salvainfrazioni, n. 135/2009, dopo tante resistenze degli enti locali e delle stesse società, prosegue tale privatizzazione, in quanto prevede la discesa del capitale pubblico nelle quotate in borsa al di sotto del 30%.

Tuttavia, la privatizzazione e la liberalizzazione dei servizi pubblici locali non sempre sono state accompagnate da una discesa dei costi per l'utenza e dall'effettivo soddisfacimento dei cittadini. Le tanto discusse municipalizzate, ora trasformate in gestioni *in house*, spesso hanno dimostrato il raggiungimento di livelli di servizio, di efficienza e di economicità difficilmente raggiungibili con una gestione esternalizzata a privati.

Inoltre, tali società *in house* hanno spesso raggiunto esperienze operative e modelli di impresa che occorre sostenere, fortificare e far crescere perché sono loro che potranno rappresentare il nostro

Paese all'estero, all'apertura del mercato europeo. Altrimenti rischiamo di consegnare i nostri servizi alle imprese estere, vista la necessità di applicare le norme comunitarie sugli appalti e sulla libera concorrenza nel contesto europeo.

La normativa di riferimento

Nell'ambito della normativa comunitaria non esiste una disciplina specifica sui servizi pubblici locali. Agli affidamenti dei servizi pubblici locali si applicano le direttive comunitarie e i principi dei trattati dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e concessioni. Com'è noto, l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea impone regole di trasparenza e garanzie sulla concorrenza tra le imprese in tutte le operazioni di mercato. Pertanto la legislazione italiana è giudicata incompatibile con il diritto comunitario in tutti quei casi in cui il servizio viene affidato in maniera diretta e senza gara (quindi senza pubblicità e senza messa in concorrenza) dall'Amministrazione pubblica.

Tuttavia, se il quadro normativo comunitario è stato chiaro sin dagli anni '90 in riferimento agli **appalti di servizi** (si ricordano le direttive comunitarie 92/50 e 93/38 sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e degli appalti pubblici di servizi relativi ai settori speciali o esclusi, come l'acqua, l'energia elettrica, il gas e i trasporti), meno chiaro è stato il quadro comunitario, relativamente alle **concessioni dei servizi**.

Si tratta di una problematica a lungo dibattuta nell'ambito giuridico comunitario, proprio per la difficoltà di arrivare ad armonizzare con regole comuni l'istituto della concessione di servizi, sviluppati con modalità molto diverse tra loro dai diversi Stati membri.

Consapevole della necessità di occuparsi anche delle concessioni, la Commissione Europea, nel mese di aprile del 2002, (GUGE 121/5 del 29.4.2002) ha pubblicato una **comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario**, ove, ricostruendo il quadro normativo che deriva dal trattato CEE e dalle regole comunitarie di fonte primaria, ha delineato quali sono le regole che devono essere seguite nel momento in cui le amministrazioni attribuiscono un servizio attraverso una concessione (ossia attraverso un istituto ove l'operatore assume i rischi di gestione del servizio, sostituendo l'amministrazione e rifacendosi direttamente sull'utente per mezzo della riscossione di qualsiasi canone). Queste regole si riassumono nell'obbligo di mettere a gara il servizio, aprendo alla concorrenza anche nel caso dell'attribuzione del servizio stesso attraverso la concessione.

Per quanto riguarda la normativa italiana, il D.lgs. 12.4.2006, n. 163, recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive modificazioni, ha definito le concessioni di servizi come contratti che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che la contropartita della prestazione di servizi consiste o unicamente nel diritto di gestire il servizio, ovvero nello stesso diritto accompagnato da un prezzo. Tuttavia, conformemente a quanto disposto dalle direttive comunitarie, le concessioni di servizi non sono sottoposte ad alcuna regola specifica del codice, ma devono rispettare i principi desumibili dal Trattato e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, nonché le discipline specifiche del settore (energia, gas, rifiuti, acqua, trasporti).

In conclusione, il legislatore italiano si trova in ogni caso costretto a rispettare le norme comunitarie sulla trasparenza e sulla libera concorrenza ai sensi del Trattato CE.

La gestione in house

La gestione *in house* è uno dei rari casi in ambito comunitario ove non si prevede l'obbligo di mettere a gara un servizio perché tale servizio viene svolto all'interno dell'Amministrazione stessa. Ciò è suffragato da una nota sentenza della Corte di giustizia del 1999 riferita specificatamente ad un caso italiano, cosiddetta "sentenza TECAL". Tale sentenza ha confermato che anche qualora - nel caso specifico si trattava di un consorzio di Comuni - la proprietà del soggetto affidatario del servizio sia in capo all'Amministrazione appaltante, la normativa sugli appalti e anche la normativa sulle concessioni devono essere applicate salvo casi eccezionali. L'unica possibilità di ritenere che l'affidamento di un servizio sia un affidamento *in house*, e che quindi non sussiste l'obbligo della gara, è il caso eccezionale ove si verificano due condizioni:

- i rapporti fra l'Amministrazione e il soggetto affidatario siano tali per cui l'ente locale che costituisce l'Amministrazione aggiudicatrice eserciti sull'ente aggiudicatario un **controllo analogo** a quello che esso esercita sui propri servizi;
- detto ente realizzi la parte più importante della sua attività con l'autorità o le autorità che lo controllano.

Di recente questo concetto è stato affermato anche dalla Corte di Giustizia con la Sentenza/2009, in causa C-573/07, e nel diritto interno dal Consiglio di Stato, Sentenza n. 5082/2009

È palese che l'affidamento diretto a società miste a partecipazione maggioritaria degli enti locali, non può essere considerata una gestione *in house*, perché la presenza del socio privato esclude comunque a priori il criterio del controllo equivalente.

Il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato (PPPI)

La "Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)", pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 12 aprile 2008 n. 91, aiuta a capire il ruolo del privato nella cooperazione con l'amministrazione pubblica, anche in considerazione dello sviluppo che la forma di gestione mista, pubblico-privata, ha avuto negli ultimi anni nel settore dei servizi pubblici locali.

Secondo la Commissione europea, le amministrazioni pubbliche sono libere di esercitare in proprio un'attività economica o di affidarla a terzi, anche ad entità a capitale misto, a condizione che rispettino le disposizioni del diritto comunitario in materia. Tali disposizioni hanno l'obiettivo di permettere a tutti gli operatori economici interessati di concorrere all'aggiudicazione dell'appalto o concessione del servizio a condizioni eque e trasparenti, in parità di trattamento.

La Corte di giustizia, nella causa C-26/03, Stadt Halle, Racc.2005. pag. 1-1, punto 49, ha

rilevato che **la partecipazione, ancorché minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società alla quale partecipa anche l'amministrazione aggiudicatrice esclude in ogni caso la possibilità di una relazione interna *in house*** (sottratta in linea di principio alla normativa in materia di appalti pubblici), tra l'amministrazione aggiudicatrice e la società in questione. Parimenti, è esclusa l'esistenza di una relazione *in house* anche qualora l'amministrazione aggiudicatrice esprime la volontà di aprire in futuro il capitale di una propria società controllata a soggetti privati, nel corso dell'esecuzione dell'appalto o della concessione di cui trattasi. **Al contrario, la semplice possibilità teorica della partecipazione di un soggetto privato al capitale di una società controllata da un'amministrazione aggiudicatrice non mette in discussione, secondo la Commissione, la relazione *in house* tra l'amministrazione aggiudicatrice e la sua controllata.**

Chiarito pertanto che devono comunque ritenersi esclusi gli affidamenti diretti permessi per i casi di relazioni *in house*, per quanto riguarda il PPPI, la Commissione ritiene difficilmente praticabile una doppia procedura di gara, la prima per la selezione del partner privato del PPPI e la seconda per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto.

Secondo la Commissione, per costituire un PPPI in modo conforme ai principi del diritto comunitario, evitando nel contempo i problemi connessi ad una duplice procedura di gara, si può selezionare il partner privato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha per oggetto:

- **sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto (ossia la partecipazione di un soggetto privato ad una impresa pubblica esistente - "qualità di socio");**
- **sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto - "compiti operativi". La selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del PPPI e dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto.**

Si ritiene utile un chiarimento sul fatto che le Comunicazioni della Commissione UE non hanno carattere normativo-giuridico ma hanno lo scopo di rendere chiaro quello che è previsto dalla fonte giuridica, ricostruendo i principi interpretativi. Gli Stati membri non hanno l'obbligo di conformarsi alle Comunicazioni. Di solito, in caso di disapplicazione, la Commissione UE può iniziare una procedura di infrazione; resta il fatto che la Corte di giustizia potrebbe addirittura dare ragione anche allo Stato membro che non si è conformato alla comunicazione. In tal caso occorre di seguito conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia europea, anche se in contrasto con la Comunicazione della Commissione.

La posizione della Lega Nord

La Lega Nord vede favorevolmente:

- la possibilità per i comuni di scegliere **liberamente** la forma più appropriata di gestione dei propri servizi pubblici locali, secondo la realtà territoriale locale, nelle tre forme di affidamento "*in house*", con gara, o scelta del socio privato con gara (PPPI). **L'obbligatorio ricorso alla forma dell'affidamento con gara che inevitabilmente**

toglie la gestione dall'ambito comunale, fa perdere l'esperienza maturata in questi anni dalle ex municipalizzate e mette in gioco le più grandi imprese dei nostri partners europei, rischiando non solo di penalizzare le nostre imprese, meno strutturate e meno competitive sul mercato europeo, ma anche di creare disservizi e malcontenti tra gli utenti.

- la possibilità di evitare le gare per le realtà territoriali minori e i piccoli comuni, preferendo la gestione *in house* piuttosto che il monopolio dei privati o dei *partners* europei;
- la crescita delle nostre imprese ex municipalizzate, assegnando a loro congrui periodi transitori che le permettano di diventare competitive sul mercato europeo;
- la gestione dei servizi con affidamento diretto, senza gara, deve essere strettamente collegato con il comprensorio territoriale di competenza del soggetto affidatario e pertanto non deve essere premesso ai soggetti affidatari diretti di espandersi fuori ambito. In altre parole occorre evitare che soggetti pubblici creati per la gestione dei servizi di un determinato territorio, entrino in concorrenza con i privati per la gestione dei servizi di territori limitrofi o diversi, partendo da posizioni privilegiate e creando posizioni dominanti;
- occorre evitare di penalizzare tuttavia le aziende quotate in borsa, sia perché rappresentano le nostre imprese migliori che possono battere la concorrenza in ambito europeo, sia perché si tratta di soggetti che sono stati già privatizzati attraverso la quotazione in borsa e pertanto già per definizione rispettano le norme europee per la tutela della concorrenza;
- la proprietà delle reti e delle infrastrutture deve restare pubblica.

L'articolo 23-bis del DL 112/08

La riforma dei servizi pubblici locali, introdotta con l'articolo 23-bis del DL 112 del 2008 ha cercato di mettere d'accordo le svariate posizioni delle componenti politiche all'interno della maggioranza, **soprattutto in ragione delle posizioni di ex AN favorevoli ad un'estrema liberalizzazione dei servizi pubblici locali, che vede l'affidamento dei servizi sempre con gara e l'applicazione marginale degli affidamenti *in house* o in PPPI solo per un periodo transitorio fino al 2012. Si chiarisce che tale posizione diventa isolata nell'ambito comunitario, rischia di consegnare nelle mani dei privati, a tutti i costi e anche se incompetenti e antieconomici, i beni e servizi di pubblico interesse e fa perdere alle nostre imprese miste, pubblico-private, tutta la competitività che hanno acquisito negli anni, anche nei confronti del mercato europeo e internazionale.**

Il testo dell'articolo 23-bis uscito dall'esame delle Camere e convertito con legge 133/2008, a seguito delle correzioni introdotte in Commissione V con il contributo della Lega Nord, si presentava abbastanza equilibrato. In particolare:

- si prevedeva l'affidamento dei servizi pubblici locali, in via ordinaria, a "società in qualunque forma costituite", secondo la normativa comunitaria. Tale dicitura doveva essere interpretata "o affidamento con gara o scelta del socio privato con gara", visto

che la normativa comunitaria considera la costituzione di un PPPI (come sopra descritto) una forma trasparente e conforme alla normativa appalti;

- si prevedeva la possibilità di affidare i servizi pubblici locali, in deroga alle procedure ad evidenza pubblica, e quindi direttamente senza gara, “*nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria*”. Ciò significa, secondo l’estensore del testo, che si deve fare riferimento **alla procedura in house, prevista dalla disciplina comunitaria** (come sopra esposta). (Si nota che i metodi di affidamento venivano espressamente citati per maggior chiarezza nel testo elaborato dalla Lega Nord e licenziato dalla Commissione Bilancio della Camera, ma successivamente il testo è stato modificato dal Governo in sede di richiesta della fiducia);
- si prevedeva inoltre l’esclusione di tutte le società quotate in borsa dal vincolo di operare nell’ambito esclusivo del territorio ove hanno preso un affidamento diretto, e non solo di quelle partecipate dagli enti locali. Tale disposizione favorisce le aziende private quotate in borsa per i motivi sopra esposti.

È stato comunque ovvio sin dall’approvazione della norma che la “forma” scelta dal Governo per la descrizione degli affidamenti *in house* e in PPPI, avrebbe dovuto essere esplicitata nei regolamenti di cui al comma 10 dello stesso articolo 23-bis, allo scopo di evitare applicazioni errate dell’articolo da parte delle amministrazioni pubbliche.

Sviluppi più recenti: sentenze Corte di Giustizia e Consiglio di Stato

All’indomani della conclusione dei lavori parlamentari sul decreto 112 e sulla riforma dei servizi pubblici locali in essa contenuto, è giunta la **Sentenza della Corte di Giustizia** del 17 luglio 2008, C-371/05, che **non solo ha confermato il precedente orientamento comunitario sugli affidamenti in house, nella direzione peraltro suggerita dalla Lega, ma ha anche ampliato gli spazi per l’affidamento diretto**.

Si è verificato quanto precedentemente ipotizzato: uno Stato, e proprio l’Italia, ha proposto una procedura diversa da quanto stabilito da una comunicazione della Commissione UE, andando incontro ad un procedimento presso la corte di giustizia. La Corte però ha dato ragione all’Italia e nella fattispecie al Comune di Mantova contro la stessa Commissione.

La sentenza modifica profondamente il contenuto della clausola del “**controllo analogo**”, stabilendo che esso non deve essere necessariamente preesistente, a giustificare l’affidamento diretto, ma le sue caratteristiche possono essere **costruite al momento stesso della definizione della concessione attraverso la convenzione di stipula** (punti 25 e 26 della sentenza). Nel caso in specie, l’esistenza del requisito del controllo analogo è stato rinvenuto negli speciali poteri di controllo che la convenzione attribuiva all’ente, creando un precedente per future tipologie di affidamento *in house*.

La sentenza inoltre innova in termini di principio anche sulla partecipazione o meno di privati: la **presenza dei soci privati** viene considerata ostativa dell’affidamento diretto solo se tale partecipazione sussista, cioè sia già in essere, al momento della stipula della convenzione. **Non è più obbligatorio invece che lo statuto societario vieti espressamente anche ogni partecipazione privata futura.**

Contemporaneamente una sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, la 3499/2008, ha

innovato in maniera sostanziale l'interpretazione della giustizia amministrativa riguardo alle possibilità di operare da parte di società nelle quali parte del capitale sia detenuto da amministrazioni pubbliche.

Il Consiglio di Stato ha stabilito chiaramente, e in controtendenza rispetto al passato, che una società mista partecipata da una amministrazione locale **può partecipare ad una gara per un appalto di servizi indetta dalla stessa amministrazione, agendo come fosse un'impresa privata.**

La sentenza riconosce che qualunque limitazione verso società miste a partecipazione pubblica sarebbe in contrasto con i principi dell'ordinamento comunitario, il quale esige che le imprese pubbliche abbiano possibilità di agire in regime di parità di trattamento con le imprese private. La normativa Italiana si presenta molto restrittiva rispetto a tale principio in quanto impedisce alle società con affidamenti diretti, miste o *in house*, o alle loro controllate, di partecipare a gare fuori ambito (al di fuori delle società quotate in borsa).

L'Articolo 15 del DL 25 settembre 2009, n. 135

La redazione del Regolamento, previsto dal comma 10 dell'articolo 23-bis del DL 112/2008, si è dimostrata copiosa a causa della mancanza di chiarezza nel testo di legge che lasciava troppa discrezionalità alle scelte dello stesso Regolamento.

Un passo importante verso la chiarezza, raggiunto con l'articolo 15 del DL salva infrazioni n. 135/2009, è quello di trattare espressamente il partenariato pubblico privato alla pari della procedura competitiva per l'affidamento del servizio, a condizione che con la stessa gara si sceglie il socio e si attribuiscono i compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Come previsto dall'ultimo orientamento della Comunità Europea.

La novità "solo" Italiana è l'inserimento di un limite alla partecipazione privata nella società, non inferiore al 40 per cento. Tale limite da una parte rende appetibile la partecipazione privata nella società e dall'altra, in considerazione dei divieti di partecipazione ad affidamenti di servizi fuori ambito, ritaglia un mercato utile per le imprese locali e minori.

La gestione *in house* è rimasta per particolari situazioni territoriali (molto estese e indefinite) ma il parere dell'Autorità, limitato ora alla sola Antitrust, è preventivo ma non vincolante e vige il silenzio assenso. Si ricorda che anche questa restrizione è una scelta tutta italiana perché la comunità europea riconosce a tutti la possibilità della gestione *in house*.

Si prevedono scadenze precise per la cessazione degli affidamenti in essere.

Le *in house* cessano al 31 dicembre 2011, solo per le gestioni dei servizi affidati prima dell'entrata in vigore dell'art. 23-bis del DL 112.

Il partenariato pubblico privato, se ha seguito i criteri della doppia gara, cessa alla scadenza del contratto di servizio, altrimenti cessa al 31 dicembre 2011.

Le società quotate in borsa cessano alla scadenza del contratto di servizio ma devono ridurre la partecipazione pubblica al 30% entro il 2012.

Tutti gli affidamenti diretti diversi (come ad esempio quelli con la scelta del socio privato

senza gara) cessano il 31 dicembre 2010.

Resta il divieto per le gare fuori ambito ma non per le quotate in borsa e comunque è possibile la partecipazione alla 1° gara.

Sono fatte salve le norme per la distribuzione di energia elettrica e la disciplina del trasporto ferroviario regionale, come anche quelle per la disciplina del gas (previsto dal collegato energia), che non vengono modificate dalle nuove previsioni normative sui servizi pubblici locali.

Il dibattito post DL 25 settembre 2009, n. 135

Il Ministro Fitto ha giudicato il testo come un testo “chiaro” e “concordato” tra le forze politiche, che dovrebbe “reggere” il confronto parlamentare.

Il problema principale sollevato dagli operatori del settore è il periodo transitorio e le scadenze obbligatorie ivi previste.

Le grandi società quotate in borsa, come la A2A, la Acea, la Hera ecc sono preoccupate che non riusciranno mai a collocare sul mercato fino al 70 per cento delle azioni entro il 2012, con la grave conseguenza di perdere i servizi in tale data, e chiedono pertanto una modifica che prevede la riduzione della partecipazione privata “ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015”.

Le società che oggi possiedono affidamenti diretti (interamente pubbliche o miste) ma che hanno dimostrato una buona condotta e un servizio efficiente chiedono un periodo transitorio più lungo, visti i risultati ottenuti nei servizi offerti ai cittadini fino ad oggi.

Le amministrazioni pubbliche che hanno affidato i servizi *in house* chiedono la possibilità di mantenere l'affidamento fino alla scadenza prevista nell'atto di affidamento medesimo, magari aggiustando le convenzioni in essere per garantire il controllo analogo richiesto dalla Unione europea, evidenziando che con la scelta di un soggetto privato non sarebbero in grado di garantire i livelli di efficienza ed economicità già raggiunti.

Tutti convergono nell'opinione che fino ad oggi l'Antitrust ha adottato criteri talmente rigidi per vagliare l'esistenza delle condizioni di carattere economico, geomorfologico e ambientale, stabiliti dalle norme italiane per la costituzione delle *in house*, con la conseguenza di “bocciare” letteralmente, sempre, la costituzione di nuove società. Pertanto sono tutti sicuri che una volta decadute tali società alla fine del periodo transitorio, l'Antitrust non darà mai parere favorevole per una eventuale nuova costituzione delle *in house*, nonostante la Commissione europea non ponga limiti di alcun genere. Anche se tale parere si presenta come preventivo ma non obbligatorio, nessun comune potrà disattendere le determinazioni dell'Antitrust e costituire comunque una società *in house*, nonostante un parere contrario.

Sulla base di queste ultime considerazioni, la Lega Nord, unico partito a sostenere la gestione “*in house*” ha anche preparato un emendamento (*con l'aiuto delle società già operanti nel Piemonte*) ove, in alternativa alle valutazioni adottate dall'Antitrust, viene permesso comunque la costituzione di società *in house* nei casi di gestioni efficienti che si dimostrano tali attraverso una serie di requisiti come:

- l'obbligo di chiudere i bilanci in utile e di reinvestire nel servizio almeno l'80 per cento degli utili, per l'intera durata dell'affidamento,

- l'applicazione di una tariffa media inferiore alle medie di settore.
- l'incidenza sulla tariffa dei costi operativi medi annui inferiore alle medie di settore,

Si tratta di condizioni economiche veramente vantaggiose e irraggiungibili con l'esternalizzazione del servizio. L'impedimento della costituzione di una simile società *in house* creerebbe un danno economico enorme sia per l'amministrazione comunale sia per i cittadini che usufruiscono del servizio. Tuttavia la nostra proposta non è stata accolta dal Governo e dal Parlamento giudicata "troppo rigida" per le società *in house*.

Tra gli altri emendamenti che ha sostenuto la Lega Nord si nota quello che affida al Regolamento, invece che all'Antitrust, l'individuazione delle soglie minime, al di sotto delle quali non diventerebbe necessario il parere dell'Antitrust stessa per la costituzione di una società *in house*. Anche tale emendamento si pone a favore della costituzione delle società *in house*.

Gli emendamenti approvati al Senato al DL 25 settembre 2009, n. 135

Tutti convergono nell'opinione che fino ad oggi l'Antitrust ha adottato criteri talmente rigidi per vagliare l'esistenza delle condizioni di carattere economico, geomorfologico e ambientale, stabiliti dalle norme italiane per la costituzione delle *in house*, con la conseguenza di "bocciare" letteralmente, sempre, la costituzione di nuove società. Pertanto sono tutti sicuri che una volta decadute tali società alla fine del periodo transitorio, l'Antitrust non darà mai parere favorevole per una eventuale nuova costituzione delle *in house*, nonostante la Commissione europea non ponga limiti di alcun genere. Anche se tale parere si presenta come preventivo ma non obbligatorio, nessun comune potrà disattendere le determinazioni dell'Antitrust e costituire comunque una società *in house*, nonostante un parere contrario.

Uno degli emendamenti della Lega Nord approvati in Commissione, in coerenza con tutto il percorso compiuto dalla Lega nel lungo dibattito parlamentare sui servizi pubblici locali, affida al Regolamento, invece che all'Antitrust, l'individuazione delle soglie minime, al di sotto delle quali non diventerebbe necessario il parere dell'Antitrust stessa per la costituzione di una società *in house*.

Tra gli altri emendamenti approvati al Senato assumono importanza particolare:

- la possibilità attribuita alle società *in house* di trasformarsi in PPPI e restare oltre il 31 dicembre 2011, e fino alla scadenza del contratto di servizio, assegnando almeno il 40% al socio privato;
- la possibilità per il socio privato dei PPPI di partecipare a gare fuori ambito come le società quotate in borsa;
- le norme meno restrittive per la riduzione progressiva della partecipazione pubblica nelle quotate in borsa, che prevedono la riduzione della partecipazione privata "ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015".

L'emendamento relativo alla natura di bene pubblico della risorsa idrica lascia sostanzialmente invariate le norme attuali di gestione dei servizi idrici, ribadendo sia l'autonomia gestionale del soggetto gestore sia i principi della proprietà pubblica delle risorse idriche e del diritto alla universalità ed accessibilità del servizio, già contenuti nel codice dell'ambiente di cui al D.lgs 152/2006.

Novembre 2009

Arch. Eleni Papaleludi